REGOLAMENTO (CEE) N. 523/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 [2], in particolare l'articolo 16, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 88/90 [4], è stata istituita una nomenclatura per le restituzioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 28/90 della Commissione [5] ha previsto nuovi criteri di classificazione dei prodotti che rientrano nel codice NC 3505 10 50, applicabile a decorrere dal 1° marzo 1990; che è pertanto necessario prevedere disposizioni atte ad evitare la concessione di restituzioni all'esportazione nel caso in cui il prodotto in esame abbia già beneficiato di una restituzione alla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/89 [7], ovvero sia stato importato da paesi terzi quale prodotto contemplato nel codice NC 3505 10 50, anteriormente all'entrata in vigore dei nuovi criteri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È inserita la seguente nota in calce (6), riferita ai prodotti che rientrano nel codici NC 1108 11 00, 1108 12 00 e 1108 13 00:

« (6) Le restituzioni all'esportazione per i prodotti con un tenore di acetile pari o superiore allo 0,25 % e inferiore allo 0,5 % sono concesse esclusivamente se le competenti autorità hanno ricevuto la prova che il prodotto in esame non ha beneficiato di una restituzione alla produzione concessa a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 (GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/89 (GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20), né è stato importato da un paese terzo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.
(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 11 del 13. 1. 1990, pag. 23.
(5) GU n. L 3 del 6. 1. 1990, pag. 9.
(6) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(7) GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 26.